

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

CAPITOLATO D'ONERI

COD1DRI - "Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costituzionale per Paesi europei ed extraeuropei"

Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, commi 1 lett. b), 8, 9, 11, 12 e 14 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di una "ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costituzionale per Paesi europei ed extraeuropei" CIG: 5997328F9D, all'esito del procedimento avviato con apposito avviso, pubblicato il 24 ottobre 2014 nel sito istituzionale, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.

DEFINIZIONI

L'"aggiudicatario": il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito della presente procedura di cottimo fiduciario;

Il "codice degli appalti": il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s. m. e. i. (Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Il "capitolato": il presente capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della procedura;

La "Amministrazione committente": la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le riforme istituzionali;

Il "contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura, l'Amministrazione committente stipulerà con l'aggiudicatario;

I "concorrenti": i prestatori di servizi ovvero le associazioni temporanee di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti all'art.7 del presente Capitolato;

Il "servizio": il servizio di fornitura di una ricerca comparata, omogenea e coerente, in materia di diritto pubblico e costituzionale comparato come successivamente indicato nell'oggetto del servizio.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il percorso di riforme istituzionali che caratterizza la XVII legislatura richiede un'analisi approfondita dei meccanismi costituzionali - e degli istituti disciplinabili con legge ordinaria - di razionalizzazione e di bilanciamento della forma di governo parlamentare, in un quadro di ampio rinnovamento istituzionale.

All'inizio della legislatura è stato previsto un intervento in materia di finanziamento diretto dei partiti politici, dapprima con un disegno di legge ordinario e poi con un provvedimento d'urgenza, che ha disposto l'abolizione della contribuzione pubblica diretta ai partiti politici (decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13). Inoltre, è stato approvato dalla Camera dei Deputati, in prima lettura, il 12 marzo 2014 scorso, un progetto di riforma elettorale (AC 3 e abbinati), che il Senato si accinge ad esaminare (AS 1385).

L'attuale Governo, all'indomani del suo insediamento, ha deliberato un disegno di legge costituzionale che prevede anche il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma del Titolo V della Costituzione. Il disegno di legge (AS 1429) è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche. Il testo del provvedimento è stato trasmesso alla Camera (AC 2613) che ne ha iniziato a sua volta l'esame.

La nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici ha previsto l'istituzione di un registro dei partiti politici, nonché disposizioni che riguardano anche gli statuti dei medesimi partiti politici. Tale disciplina appare idonea a produrre effetti sul complessivo sistema istituzionale. In tale sistema, gli stessi partiti politici sono chiamati anche a concorrere, con il meccanismo elettorale dato, alla provvista di organi costituzionali. A tali organi si riferisce la riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento.

In questo contesto di complessivo rinnovamento, e in considerazione della fase di implementazione all'esito dell'intero percorso di riforma, appare utile un'ampia analisi di tipo comparato per mettere pienamente in luce le interazioni tra scelte normative in materia di sistema dei partiti politici, sistema elettorale, organi costituzionali.

ART. 2 OBIETTIVO E OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è costituito dalla fornitura di una ricerca comparata, omogenea e coerente, articolata come di seguito:

1. Prima sezione – Paesi europei, con riferimento agli ordinamenti di Regno Unito, Francia, Spagna e Germania:



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

- a) analisi dettagliata, anche mediante documentazione infografica, dei sistemi elettorali, in rapporto ai sistemi dei partiti politici nell'ambito della forma di Stato e della forma di governo;
- b) monitoraggio delle più recenti iniziative di riforma;
- c) monitoraggio di eventuali e contingenti tornate elettorali nazionali nei Paesi oggetto di analisi

In vista del completamento del percorso di riforme istituzionali in atto e della successiva fase di implementazione delle stesse riforme, l'obiettivo che si intende raggiungere, attraverso gli esiti informativi della prima sezione della ricerca, è quello di avere la più ampia evidenza degli effetti "di sistema" dell'introduzione di modifiche nelle leggi elettorali. In particolare, assumono interesse quelli prodotti sul sistema dei partiti politici e quelli rilevabili dal punto di vista dell'efficienza dei procedimenti decisionali degli organi costituzionali. Inoltre, assume interesse l'analisi, attraverso un esame comparato, dei meccanismi di razionalizzazione e di equilibrio sistematico nella forma di governo dei singoli ordinamenti.

- 2. Seconda sezione Paesi extra-europei con riferimento agli ordinamenti del Canada, degli Stati Uniti d'America e dell'Australia:
 - a) analisi dettagliata, anche mediante documentazione infografica, delle forme di Stato e di governo nonché dei sistemi elettorali vigenti, comprensiva di uno studio concernente il rapporto tra organizzazione federale dello stato e assetto degli organi costituzionali;
 - b) verifica e analisi dei sistemi di raccordo tra livelli istituzionali;
 - c) analisi del sistema dei partiti politici e della disciplina del loro finanziamento;
 - d) monitoraggio di recenti iniziative di riforma nelle materie sopra indicate.

L'obiettivo che si intende raggiungere, attraverso gli esiti informativi della seconda sezione della ricerca, è di avere elementi approfonditi di conoscenza degli effetti complessivi delle opzioni normative in materia elettorale, in materia di disciplina e finanziamento dei partiti politici, in materia di assetto degli organi costituzionali, nonché in materia di raccordo tra livelli istituzionali nell'ambito di grandi sistemi federali.

ART. 3 CRITERI DELLA RICERCA

La ricerca, per i Paesi indicati nell'art. 2, al punto 1, prima sezione, deve tenere conto dei seguenti criteri:

- la forma di Stato e la forma di governo di ciascun paese devono costituire sia la cornice della ricerca, sia l'aggancio effettivo dell'analisi del sistema elettorale in vigore; ciò sia dal punto di vista della struttura normativa sia dal punto di vista dell'articolazione del sistema dei partiti politici;
- l'analisi della struttura normativa del sistema elettorale deve estendersi alla formula elettorale;
- gli effetti, proporzionali o maggioritari, dei sistemi elettorali con specifica analisi delle più recenti competizioni elettorali svolte in ciascun paese – andranno valutati dal punto di vista della stabilità di



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

governo e della rappresentatività delle forze politiche; quanto a quest'ultimo profilo, con riferimento alle più recenti competizioni elettorali, essi vanno considerati anche con riferimento alle cariche di governo e parlamentari effettivamente conseguite dalle forze politiche, nonché dal punto di vista dell'incidenza sull'assetto dei partiti politici in competizione;

- per i Paesi con sistema elettorale ad effetto maggioritario e forma di governo parlamentare, deve essere effettuata una ricognizione delle prerogative parlamentari, e degli eventuali istituti a garanzia delle opposizioni, in termini comparativi – nei limiti in cui ciò è possibile –rispetto ai paesi aventi stessa forma di governo, ma con sistema elettorale proporzionale;
- per i sistemi maggioritari o ad effetto maggioritario, va effettuata una ricognizione di meccanismi costituzionali di garanzia e di equilibrio della forma di governo;
- per i sistemi proporzionali, va effettuata una ricerca di meccanismi costituzionali di razionalizzazione della forma di governo;
- deve essere effettuata la verifica delle scelte normative di ciascun ordinamento in materia di giurisdizione sul contenzioso elettorale per le elezioni politiche e di convalida degli eletti, con valutazione della performance degli organi competenti in tali materie;
- per tutti i Paesi cui si riferisce la ricerca, va effettuata una ricognizione delle disposizioni che delineano l'assetto dei gruppi parlamentari;
- devono essere verificate le disposizioni adottate in tema di rappresentanza di genere e i relativi effetti in termini di accesso delle donne alle cariche elettive, in modo specifico per le più recenti competizioni elettorali;
- va individuato il rapporto fra sistema elettorale, partiti politici e gruppi parlamentari in relazione al circuito politico delle decisioni;
- va effettuata un'analisi, laddove presenti negli ordinamenti oggetto d'indagine, degli istituti che consentono l'accesso delle opposizioni parlamentari alla giustizia costituzionale in sede di sindacato preventivo di costituzionalità;
- deve essere analizzato il regime di finanziamento, pubblico e/o privato dei partiti politici;
- deve essere fornito un approfondimento degli scenari aperti dai procedimenti di voto elettronico e per corrispondenza, ove sperimentati, in vista di una modernizzazione delle procedure di voto;
- deve essere specificamente considerato il sistema delle fonti, in particolare in relazione alla forma di governo;
- deve essere elaborata una tabella di rappresentatività dei parlamentari, rispetto alla popolazione di ogni Paese.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Per i Paesi indicati nell'art. 2, al punto 2, seconda sezione, la ricerca deve tenere conto dei criteri indicati per la prima sezione. Inoltre, in considerazione di quanto richiesto dall'art. 2, punto 2, seconda sezione, lettera b), in merito alla verifica e all'analisi dei sistemi di raccordo tra livelli istituzionali, la ricerca deve tenere conto anche dei seguenti criteri:

- specifica analisi dell'articolazione territoriale esistente negli ordinamenti considerati, con riferimento alla ripartizione di poteri e funzioni, alla struttura di diversi livelli di governo e alle relazioni fra di essi;
- specifica analisi del peso della differenziazione istituzionale in sistemi federali, con approfondimento degli effetti di *cleavages* sugli assetti federali;
- specifica analisi degli aspetti istituzionali connessi all'appartenenza al Commonwealth.

Per i Paesi di entrambe le sezioni la ricerca dovrà essere estesa alle best practices in materia di:

- coordinamento Stato-autonomie;
- finanziamenti dei partiti politici;
- istituti di democrazia partecipativa interna dei partiti politici ;
- rappresentanza di genere nelle istituzioni elettive dei partiti politici.

La ricerca deve includere una completa bibliografia di riferimento, articolata per gli specifici temi trattati.

La ricerca è fornita su supporto sia cartaceo che informatico.

Per entrambe le sezioni indicate nell'art. 2, si richiede che la ricerca sia accompagnata da:

- 1. una presentazione tramite slide (in *Microsoft PowerPoint* o software analoghi), in italiano e in inglese, dei contenuti essenziali della ricerca;
- 2. un *abstract* in italiano e in inglese della ricerca.
- 3. infografiche come indicate nell'art.2

Art.4 GRUPPO DI LAVORO

Per la fornitura del servizio gli offerenti dovranno garantire l'impiego di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, dotate di specifiche competenze, guidato da un coordinatore di progetto, responsabile della supervisione e dell'attuazione dell'intera attività e referente di contatto principale con l'Amministrazione committente, con qualità di professore ordinario nel caso di Università e relativi Dipartimenti, o, per i centri di ricerca, gli enti e gli istituti non universitari, con qualità di ricercatore con almeno 15 anni di comprovata esperienza nella materie oggetto del servizio.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Il curriculum del coordinatore del progetto, redatto secondo il modello europeo, deve evidenziare la specifica esperienza in materia di diritto costituzionale comparato e di diritto pubblico comparato, comprovata da pubblicazioni, studi e ricerche dell'ultimo quinquennio nelle materie oggetto della ricerca.

L'esperienza professionale dei componenti del gruppo di lavoro nelle materie oggetto della ricerca deve essere documentata da idoneo curriculum di ciascun componente redatto secondo il modello europeo, opportunamente datato e sottoscritto e recante la dichiarazione dell'assenso dell'interessato a far parte del gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione committente. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'appalto, sia nella necessità di effettuare la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione committente, indicando i nominativi e trasmettendo il curriculum in formato europeo dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. In tal caso, nuovi eventuali componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire. A tal fine, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

ART.5 DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del contratto deve essere concluso entro e non oltre il 31 ottobre 2015, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione committente a proprio insindacabile giudizio.

La fornitura del servizio è effettuata per stati di avanzamento, stabiliti come segue: primo stato di avanzamento al 31 marzo 2015, secondo stato di avanzamento al 30 giugno 2015, terzo stato di avanzamento e conclusione del servizio al 31 ottobre 2015. Gli adempimenti richiesti per ogni stato di avanzamento sono indicati nell'art. 19 del presente capitolato.

L'Amministrazione committente si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 134 del Codice degli appalti, qualora, a causa di imprevedibili e mutate esigenze, venisse a cessare la necessità del servizio di cui al presente affidamento.

ART.6 CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto della procedura di cottimo fiduciario, per il periodo considerato, è di €75.000,00 (settantacinquemila/00) al netto di IVA, se dovuta.

L'appalto è da intendersi "a corpo".



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n.3 del 5 marzo 2008, (oggi ANAC) si evidenzia che non sussistono interferenze e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero e il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non viene redatto.

REQUISITI, FORMALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Art. 7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cottimo fiduciario tutti i prestatori di servizi invitati. Ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 è consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei, associazioni temporanee di scopo o consorzi. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l'associazione o il consorzio contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo-mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento o associazione temporanea o consorzio a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio.

I consorzi stabili, di cui all'art. 36 del Codice degli appalti, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di cottimo fiduciario; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura il consorzio ed il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. m-quater) dell'art.38 del Codice degli appalti, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione committente procede ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui l'Amministrazione committente rilevi tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della presente procedura dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo la stipula del contratto, si procede



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidatario.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DI CORREDO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente deve presentare, al momento della presentazione dell'offerta, anche le seguenti dichiarazioni e documenti:

- 1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulla base dell'allegato modello (allegato A). Per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del medesimo D.P.R., commi 2, 3 e 4. Con la predetta dichiarazione, il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
 - a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di procedura. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, va fornita idonea procura;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 del codice degli appalti e s.m.i.
 - c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
 - d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m. riguardanti il lavoro sommerso;
 - e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riguardanti il contrasto del lavoro irregolare, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - f) di aver assolto agli obblighi contributivi ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. P del D.P.R. n. 445/2000, indicando i numeri di iscrizione INPS e INAIL e le relative sedi competenti, nonché il contratto nazionale collettivo applicato ai dipendenti, il numero totale dei dipendenti ed numero totale dei lavoratori da destinare al servizio, precisando, indirizzo della sede legale e della eventuale sede operativa.;
 - g) di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - h) di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo associazione di scopo consorzio di concorrenti, ovvero di non partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora partecipi alla stessa nelle suddette forme;



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

- i) in caso di costituendi raggruppamenti temporanei: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art.37, comma 8, del Codice degli appalti; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione;
- j) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri;
- k) di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni:
- l) di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza dell'art.1, comma 42, lettera l) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- m) di aver preso visione e di rispettare le previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento per la funzione pubblica, approvato con delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito del Governo;
- n) di aver preso atto degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) ed al D.P.C.M. del 16 settembre 2014 (Codice di comportamento dei dirigenti e dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di accettare, in maniera piena e incondizionata, la risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi;
- o) di assumere l'impegno a sottoscrivere, ove richiesto, prima della stipula del contratto, il "patto di integrità", che sarà predisposto nelle sedi competenti in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- p) il nominativo del Coordinatore del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4 e, nel caso si tratti di professore ordinario o qualifica equiparata nell'ambito UE, la qualifica e la Facoltà presso la quale è titolare di cattedra;
- q) di autorizzare l'Amministrazione committente, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di procedura, oppure, di non autorizzare l'Amministrazione committente, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dei documenti di procedura, indicando le parti per cui si vieta la divulgazione e fornendo giustificata motivazione;
- r) di autorizzare l'Amministrazione committente a trasmettere tutte le comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: archivio_drid@mailbox.governo.it;



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

- s) di assumere la piena ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto, in merito all'originalità e alla paternità sia del progetto in sede di offerta, sia della ricerca, in ogni sua parte e sotto ogni aspetto, in caso di aggiudicazione definitiva e di sottoscrizione del contratto.
- 2. Documentazione, in materia di capacità economico-finanziaria ai sensi dell''art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3. copia del presente Capitolato d'oneri, firmato e timbrato in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata dal legale rappresentante dell'impresa (mandataria per raggruppamenti temporanei costituiti o di tutte le imprese o soggetti per raggruppamenti temporanei costituendi) o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- 4. lettera di impegno originale, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione, società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'Offerente risultasse aggiudicatario.

Ove previsto, dovrà anche essere prodotta dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti non residenti in altri Stati dell'Unione europea.

ART. 9 REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere un progetto della ricerca oggetto del servizio. Il progetto deve illustrare le attività, i contenuti, la metodologia, le modalità di esecuzione e le soluzioni organizzative, inclusa la tempistica delle suddette attività, coerentemente con quanto previsto dal presente capitolato.

L'offerta tecnica deve essere esposta in un documento preferibilmente della dimensione massima di n. 15 cartelle, incluse tavole e grafici, in formato A4, In allegato al progetto dovrà essere prodotta la descrizione del gruppo di lavoro di cui all'art.4, corredata dal curriculum vitae in formato europeo del coordinatore e di ciascun componente del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e accompagnato dalla dichiarazione di consenso di partecipazione al gruppo.

Dovranno altresì essere prodotti gli *abstract* degli studi, pubblicazioni e ricerche svolte nell'ultimo quinquennio dal coordinatore e dagli altri componenti il gruppo di lavoro nelle materie oggetto della presente ricerca.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina, a pena di esclusione, con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante (mandataria per raggruppamenti temporanei costituiti o di tutti i soggetti per raggruppamenti temporanei costituendi), ovvero da persona munita di idonei poteri. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

L'offerta tecnica vincola l'aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

ART. 10 REQUISITI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena d'esclusione, deve contenere chiaramente, indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA ove prevista, nonché la percentuale di ribasso.

L'offerta economica deve inoltre contenere, a pena d'esclusione, una descrizione analitica contenente le principali voci che compongono il prezzo offerto, il numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario, (comprensivo degli oneri per la sicurezza) offerto per figura professionale, che sarà oggetto di verifica ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis, D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, è ritenuto valido quello espresso in lettere.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d'esclusione, con firma per esteso e leggibile e con apposizione di timbro del legale rappresentante (mandatario per i raggruppamenti temporanei e altre forme associative costituiti o di tutti i soggetti per i raggruppamenti temporanei o altre forme associative costituendi), ovvero da persona munita di idonei poteri.

Per le verifiche delle eventuali offerte anomale, l'Amministrazione committente può comunque chiedere chiarimenti e ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato, riportante la denominazione/ragione sociale - indirizzo del mittente; numero di fax; indirizzo di Posta Elettronica e la dicitura "COD1DRI - "Ricerca Comparata paesi europei ed extraeuropei" CIG: 5997328F9D, deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2014 al seguente indirizzo: *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio accettazione corrispondenza - Via dell'Impresa 89/90, 00187 ROMA*.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Il plico deve contenere al suo interno, a pena d'esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata e controfirmata, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A) "Documentazione", B) "Offerta tecnica", C) "Offerta economica".

La busta A) "Documentazione" deve contenere, a pena d'esclusione, i documenti richiamati all'art. 8 del presente Capitolato.

La busta B) "Offerta tecnica" deve contenere, a pena d'esclusione, l'offerta tecnica, consistente nei documenti indicati dall'art.9 del presente Capitolato.

La busta C) "Offerta economica" deve contenere, a pena d'esclusione, l'offerta consistente nei documenti indicati nell'art.10 del presente Capitolato.

L'offerta, come sopra indicata, e tutta la documentazione deve essere fornita anche su CD o DVD non riscrivibile a sessione chiusa.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. **Non fa fede la data del timbro postale di spedizione.** Non sono ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Eventuale documentazione pervenuta spirati i termini per la presentazione dell'offerta non sarà ammessa.

ART. 12 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Per l'espletamento della presente procedura è nominata, ai sensi dell'art.84 del Codice degli appalti, una Commissione giudicatrice composta da cinque membri. La Commissione, per lo svolgimento della procedura è assistita da un segretario verbalizzante.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono descritte da appositi verbali e si svolgono come di seguito illustrato:

- a) la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle buste A e verifica la sussistenza dei requisiti richiesti. Essa può eventualmente richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice degli appalti;
- b) la Commissione procede quindi, in una successiva seduta pubblica, all'apertura delle buste B delle offerte ammesse, al fine di verificarne il contenuto;
- c) a seguito dell'apertura delle buste B, la Commissione valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche ivi contenute sulla base dei criteri riportati nel presente Capitolato;
- d) terminata la valutazione delle offerte tecniche e attribuiti i relativi punteggi, la Commissione procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle *buste C* dei concorrenti



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

ammessi, previa comunicazione ai presenti dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella valutazione delle offerte tecniche;

e) in seduta riservata, la Commissione provvede a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è individuata come economicamente più vantaggiosa.

Si procede quindi all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.86, comma 2, del Codice degli appalti ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'art.87 del Codice degli appalti. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito. L'Amministrazione committente, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e valuta l'eventuale ammissione con riserva. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del Codice degli appalti.

In seduta pubblica, completate le operazioni di cui sopra, la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio, proclamando l'aggiudicazione provvisoria e rimettendo gli atti e i verbali all'Amministrazione committente.

ART. 13 CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza ad essi assegnata.

L'offerta tecnica è valutata secondo i seguenti criteri:

CRITERI	SOTTOCRITERI	MAX PUNTI
Completezza, articolazione ed innovatività del progetto di ricerca. Max 40 punti	1a) Coerenza e rispondenza del progetto all'obiettivo e all'oggetto del servizio sulla base dei criteri di cui all'art. 3 ai fini: di un adeguato livello di analisi, della definizione e dell' approfondimento della ricerca.	10 punti
	1b) Originalità e innovatività del progetto anche sotto il profilo:	15 punti



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

	 delle metodologie della ricerca nonché dell'utilizzo delle più recenti letterature e giurisprudenze straniere; della rappresentazione grafica dei contenuti. 	
	1c) Sistematicità del progetto ai fini della valutazione comparativa degli assetti complessivi di ciascun ordinamento.	10 punti
	1d) Previsione di elaborazione, anche parziale, della ricerca e delle sue forme di presentazione dei contenuti in lingua inglese ed in francese.	5 punti
2. Consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte. Max 20 punti	2a) Esperienza professionale, accademica e scientifica, di diritto costituzionale comparato e/o di diritto pubblico comparato, del coordinatore del progetto nei settori scientifico- disciplinari oggetto del servizio, anche con riferimento a collaborazioni con altre Università ed amministrazioni italiane ed istituzioni estere ed internazionali, in particolare con l'Unione europea e con quelle dei Paesi oggetto d'indagine.	10 punti
	2b) Esperienza professionale, accademica e scientifica dei componenti del gruppo di lavoro nei settori scientifico-disciplinari oggetto del servizio, anche con riferimento a collaborazioni con altre Università ed amministrazioni italiane ed istituzioni estere ed internazionali, in particolare con l'Unione europea e con quelle dei Paesi oggetto d'indagine.	10 punti
3. Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e dei sistemi di raccolta dati utilizzati per le attività di monitoraggio di cui all'art. 2 in relazione all'obiettivo e al contenuto del servizio. Max 10 punti		10 punti



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Per l'offerta economica, i punti sono così attribuiti:

il punteggio è assegnato sulla base dell'offerta presentata per il servizio. Le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto saranno escluse dalla gara. Alle offerte valide verrà assegnato il relativo punteggio calcolato con il criterio di proporzionalità inversa rispetto al prezzo offerto e precisamente:

- All'offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti.
- Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio ottenuto moltiplicando per 30 il rapporto tra l'offerta minima e l'offerta in esame secondo la formula seguente:

$$P_{\rm E} = 30*P_{\rm M}/P_{\rm O}$$

dove:

- P_E punteggio economico

- P_M prezzo minimo tra tutte le offerte ricevute

- P_O prezzo dell'offerta in esame

Punteggio di valutazione complessivo

Il punteggio complessivo P_{TOT} spettante a ciascuna offerta sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici attribuiti con i criteri descritti; pertanto la formula applicabile è:

$$\mathbf{P}_{\mathbf{TOT}} = \mathbf{P}_{\mathbf{T}} + \mathbf{P}_{\mathbf{E}}$$

In caso di parità viene richiesta un'offerta migliorativa e, in seconda istanza, se necessario, si procede con sorteggio pubblico.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, l'Amministrazione committente si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio, proclamando l'aggiudicazione provvisoria e rimettendo gli atti e i verbali all'Amministrazione committente. La stessa procede alle procedure di controllo di cui all'art. 12 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 14 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva del servizio viene effettuata dalla Amministrazione committente ed è comunicata ad ogni concorrente con le modalità di cui all'art. 79, comma 5, del Codice degli appalti.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e avviene non prima di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.

Se a seguito d'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva, l'Amministrazione committente si riserva di non applicare il termine dilatorio dei 35 giorni.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, che è subordinata ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione committente, nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

AR. 15 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione committente procederà alla richiesta della documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario nelle fasi di valutazione dell'offerta nonché dell'ulteriore eventuale documentazione tecnica e amministrativa che risulti necessaria.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, fossero riscontrate difformità tra quanto dichiarato in sede di istanza di partecipazione, di dichiarazione sostituiva e nell'offerta, o in caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio all'offerente che segue immediatamente nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e che dimostri il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

ART.16 CAUZIONE

Al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà avere già costituito idonea cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni dell'art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La suddetta garanzia dovrà:



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

- essere prestata in favore dell'Amministrazione committente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiario della stessa;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza termine dello stesso, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'Aggiudicatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo;
- avere la sottoscrizione autenticata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione committente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione committente.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Aggiudicatario all'istituto garante, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART.17 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nella realizzazione dell'intervento, è tenuto a redigere un piano di lavoro generale contenente gli elementi di dettaglio delle attività da realizzare, articolate in relazione agli obiettivi e ai requisiti indicati.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Nello stesso piano devono essere indicati i risultati attesi, nonché il planning temporale. Il piano deve contenere la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro) conformemente a quanto stabilito dall'art. 4.

Il piano di lavoro deve essere consegnato all'Amministrazione committente entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

In caso di mancata consegna della ricerca nel termine stabilito dall'art. 5 del capitolato, formalmente contestato dall'Amministrazione committente, verrà applicata una penale pari all'1% dell'intero importo contrattuale per ogni settimana di ritardo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali da applicare ecceda il 10% del valore del contratto, questa Amministrazione committente potrà risolvere il contratto stesso e provvedere all'esecuzione in danno. È fatto, comunque, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Posto che, dal 6 giugno 2014, l' Amministrazione committente ha avviato la procedura di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 come regolamentata dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, l'Aggiudicatario dovrà inviare <u>le fatture al Sistema di Interscambio</u> secondo le modalità indicate nel citato Decreto Ministeriale n.55/2013. Sulle fatture dovranno essere riportati gli estremi del conto corrente bancario, comprensivo di codice IBAN, intestato all'Aggiudicatario, nonché il Codice Identificativo di Gara CIG 5997328F9D ed il codice IPA CJCDEB. Il pagamento sarà effettuato, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, in tre soluzioni, in base allo stato di avanzamento della ricerca a seguito di presentazione di fattura elettronica, ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55, intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – IPA CJCDEB con le seguenti modalità, previo accertamento della corretta e regolare esecuzione del servizio:

- a) il 30% entro il 31 marzo 2015, all'esito della consegna della ricerca per la parte riguardante la Spagna e la Germania, fatte le salve attività di monitoraggio di cui all'art. 2, che devono essere espletate fino al termine del 31 ottobre 2015;
- b) il 30% entro il 30 giugno 2015, con la consegna della ricerca riguardante la Francia e il Regno Unito, fatte le salve attività di monitoraggio di cui all'art. 2, che devono essere espletate fino al termine del 31 ottobre 2015;
- c) il 40% a conclusione dei lavori, con la consegna entro e non oltre il 31 ottobre 2015, della ricerca completata dalla restante parte, incluso il complessivo monitoraggio di cui all'art. 2.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Anche nel caso in cui l'aggiudicatario sia un soggetto esente dall'emissione di fattura, non tenuto alla suindicata proceduta, dovrà comunque emettere una nota di liquidazione o una richiesta formale di pagamento inviata, in modalità cartacea in originale, al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le riforme istituzionali, Largo Chigi 19, 00187 Roma.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. solari dalla data di esigibilità della fattura. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore della mandataria.

ART.20 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE

Eventuali quesiti dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata archivio drid@mailbox.governo.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. I quesiti pervenuti oltre la scadenza del suddetto termine non verranno presi in considerazione. L'Amministrazione committente si impegna a rispondere ai quesiti, tramite posta certificata, entro tre giorni antecedenti alla scadenza del suddetto termine di presentazione delle offerte

L'Amministrazione committente si impegna a rispondere ai quesiti, tramite Posta Elettronica Certificata entro tre giorni antecedenti alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle offerte.

Le domande pervenute oltre la scadenza del suddetto termine non saranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice degli appalti, il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Giovanna Maria Irene Degrassi, Coordinatore del Servizio Affari Generali ed Amministrativi del Dipartimento per le Riforme Istituzionali.

Per la massima efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente. In caso di sostituzione del Referente, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione committente.

ART.21 POSSIBILITA' DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO, INAMMISSIBILITA' DELLE VARIANTI, INAMMISSIBILITA' DEL SUBAPPALTO

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse offerte in variante. Non è ammesso il subappalto.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

ART. 22 RISERVATEZZA

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla procedura dei concorrenti sono raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della procedura e dell'eventuale e successiva stipula del contratto di incarico secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n.196/2003.

I concorrenti devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 23 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i contenuti realizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione committente che potrà disporne senza alcun tipo di restrizione. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo continuativo, illimitato e irrevocabile.

L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione committente in eventuali registri o elenchi pubblici. I servizi forniti sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente. L'Aggiudicatario riconosce espressamente che tali diritti, nonché tutti i contenuti realizzati, apparterranno all'Amministrazione committente in modo continuativo, illimitato e irrevocabile, senza alcun onere aggiuntivo.

L'anzidetto contenuto, quindi, di proprietà esclusiva dell'Amministrazione committente, non potrà essere utilizzato da terzi senza debita autorizzazione e per fini diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione committente stessa che si riserva il diritto di utilizzare i servizi previsti dal presente Capitolato per le proprie finalità istituzionali, senza che l'Aggiudicatario null'altro abbia a pretendere per tale uso.

ART.24 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito al contratto verrà devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma.



DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

ART. 25 RINVIO

Per quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.